

13/089/CU01/C1

INTESA SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO EX ART. 3, COMMI 1, LETTERE H) E M), E 2, LETTERA D) DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2012, N. 244 RECANTE "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE MILITARE E CIVILE DEL MINISTERO DELLA DIFESA, NONCHÉ MISURE PER LA FUNZIONALITÀ DELLA MEDESIMA AMMINISTRAZIONE, A NORMA DEGLI ARTICOLI 2, COMMA 1, LETTERE C) ED E), 3, COMMI 1 E 2, E 4, COMMA 1, LETTERA E), DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2012, N. 244."

Punto 1) O.d.g. Conferenza Unificata

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO TRASMESSO IL 17 SETTEMBRE 2013

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'Anci e l'Upi, visto il nuovo testo trasmesso dalle amministrazioni centrali a seguito del confronto tecnico, avanzano le seguenti proposte emendative ritenute irrinunciabili ai fini dell'espressione dell'Intesa.

Articolo 4

Modifiche all'art. 2209-quinquies. *Transito di personale militare nei ruoli del personale civile di altre amministrazioni pubbliche*

5. Il transito avviene, entro la data stabilita dall'amministrazione ricevente, sulla base della tabella di equiparazione predisposta secondo le modalità di cui all'articolo 2231-*bis*, **tenuto conto, in caso di concorrenza di domande per la medesima amministrazione e sede, della posizione nella graduatoria di cui al comma 4.** E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 30, comma 2-*ter*, del decreto legislativo n. 165 del 2001. **Il transito avviene con il consenso dell'amministrazione ricevente previa verifica della rispondenza tra i requisiti culturali e professionali richiesti per l'accesso al profilo da ricoprire e i requisiti posseduti dallo stesso personale da trasferire.**

6. Al personale transitato è dovuta, a carico del Ministero della difesa, sotto forma di assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, la differenza fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione all'area funzionale e alla posizione economica di assegnazione individuata sulla base della tabella di equiparazione di cui al comma. **Per il personale che transita presso le regioni e gli enti locali, le risorse finanziarie di cui al presente comma sono trasferite alle amministrazioni riceventi secondo procedure e i tempi da stabilirsi con intesa in sede di Conferenza unificata in conformità con la normativa contabile vigente; in ogni caso, deve essere garantita la contestualità del trasferimento delle risorse al transito del personale.**

Articolo 12

ART. 2259-ter. Riduzione graduale delle dotazioni organiche del personale civile

Comma 3 punto 5)

5) a decorrere dall'anno 2016 avvio di processi di trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i contingenti e le misure percentuali e con i criteri stabiliti con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, in misura non inferiore al 15 per cento delle complessive facoltà assunzionali delle predette amministrazioni e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 30, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previo esame, entro trenta giorni, con le organizzazioni sindacali; **i trasferimenti presso le regioni e gli enti locali sono disposti nella misura percentuale stabilita con intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con il consenso dell'amministrazione ricevente previa verifica della rispondenza tra i requisiti culturali e professionali richiesti per l'accesso al profilo da ricoprire e i requisiti posseduti dallo stesso personale da trasferire.**

Inserire un articolo aggiuntivo:

Articolo 16 (Disposizioni concernenti la Regione Valle D'Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano)

- 1. Per la Valle d'Aosta resta fermo quanto previsto dall'articolo 38 dello Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.**
- 2. Per la Provincia autonoma di Bolzano resta fermo quanto previsto dagli articoli 8, 89, 99 e 100 dello Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione."**

Roma, 19 settembre 2013